

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE

LECCE
(capofila)

ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO

MONTERONI DI
LECCESAN CESARIO
DI LECCESAN DONATO DI
LECCESAN PIETRO IN
LAMA

SURBO

Convenzione per la realizzazione di progetti finalizzati all'inclusione sociale

N. 49..... del 28.1.2022

TRA

Soggetto Promotore Ambito Territoriale Sociale di Lecce con sede legale in via Massimiliano Kolbe CAP. 73100 Comune Lecce Prov di Lecce Codice Fiscale 80008510754 rappresentato dal Dott. Antonio M. Guido, nato a Cutrofiano, Prov. di Lecce, il 14/05/1957, in qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano, Ambito Territoriale Sociale di Lecce.

E

Soggetto Ospitante PRO LOCO LECCE con sede legale a LECCE in Lazari n. 12, CAP 73100 Prov. di LE Codice fiscale /Partita Iva 04119450759 rappresentato dal Sig. Maria Gabriella de Judicibus nato a Lecce Prov. Di Lecce, il 26/05/1955, rappresentante legale e/o delegato in qualità di:

- SOGGETTO PUBBLICO
- PRO LOCO AFFILIATA UNPLI N.475/2022** SOGGETTO PRIVATO

PREMESSO CHE:

il progetto utile alla collettività, non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l'inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione;

il progetto utile alla collettività, non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi e di inclusione del progetto utile alla collettività stesso;

i beneficiari RDC non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante;

i progetti utili alla collettività oggetto della presente convenzione possono essere rivolti esclusivamente a soggetti che risultano beneficiari della Misura Nazionale Reddito di Cittadinanza (RdC), così come definita ai sensi del Decreto legge 28 marzo 2019 n. 26;

i beneficiari RDC, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

i beneficiari RDC, non possono realizzare più di progetto utile alla collettività presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;

i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013 e dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i beneficiari RDC ammessi alla misura Nazionale – Reddito di Cittadinanza.

2. Alla presente Convenzione è allegato lo schema di Progetto formativo individuale di Progetto (d'ora innanzi "progetto formativo"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che verrà utilizzato dalle parti sottoscrittrici, per regolare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del progetto utile alla collettività stesso.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del progetto utile alla collettività in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo:

- favorisce l'attivazione dell'esperienza progetto utile alla collettività supportando il soggetto ospitante;
- promuove il buon andamento dell'esperienza del progetto utile alla collettività, attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
- contribuisce al monitoraggio dell'andamento dei progetti utili alla collettività.
- a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò dedicate nell'ambito del PON Inclusione e del POR Puglia 2014-2020, qualora previste e assegnate e fino alla loro capienza, rimborsa, anche parzialmente, in favore dei soggetti ospitanti le spese relative agli oneri assicurativi di cui al successivo art. 4, comma 1 e per la sicurezza connessi all'attivazione del progetto utile alla collettività;

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante:

- è tenuto alla sottoscrizione di un apposito progetto formativo che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo progetto nell'ambito del più complessivo processo di attivazione;
- individua uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel progetto utile alla collettività, per seguire i partecipanti per ciascuna sede operativa indicata;

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

- assicura al beneficiario RDC, nella fase di avvio del progetto, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai beneficiari RDC le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del progetto, garantendo al beneficiario RDC l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- concorda preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del progetto utile alla collettività, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- comunica per iscritto al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti prescritti dall'art. 15 comma 5 del Regolamento regionale n. 8/2016;
- attiva la procedura prevista per l'avvio dei percorsi formativi a supporto del progetto utile alla collettività, ove necessario;
- cura la gestione ordinata del registro delle presenze dei beneficiari RDC.

Art. 4 – Garanzie assicurative

Ogni beneficiario è assicurato dal soggetto promotore:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal beneficiario RDC al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del progetto utile alla collettività, il soggetto ospitante ha l'obbligo di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.

Art. 5 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo della durata della misura.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO DI
LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

2. Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i progetti utili alla collettività ad essa collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
 - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata;

Art. 6 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del progetto utile alla collettività di cui all'art. 5, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori progetti da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
- b) nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione, in capo al soggetto responsabile dell'inadempimento, è fatto divieto di attivare ulteriori progetti utili alla collettività nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento.

Art. 7 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 8 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il soggetto promotore

Il Dirigente dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce
(Dott. Antonio M. GUIDO)

.....

Il soggetto ospitante

Maria Gabriella de Judicibus

LECCE, 13 Novembre 2022